

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1951, N. 2

**Approvazione del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 1951¹**

Art. 1

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse istituite dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione ai sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5 ed il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1951 giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella A).

Art. 2

È autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese ordinarie e straordinarie per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1951 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa (Tabella B).

Art. 3

Su proposta dell'Assessore per le Finanze, il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a prelevare, mediante propri decreti,

¹ In B.U. 19 giugno 1951, n. 17.

dal fondo di riserva di cui al cap. n. 38 dell'annesso stato di previsione della spesa le somme occorrenti per aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio od in connessione con l'accertamento e la riscossione di entrate proprie della Regione.

A tale effetto, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 4

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a prelevare dal fondo di riserva di cui all'articolo precedente, con le modalità in esso previste, le somme per la restituzione dei tributi indebitamente percetti, ivi compresi i tributi dello Stato devoluti alla Regione, nonché quelle occorrenti per integrare le assegnazioni relative a stipendi ed altri assegni fissi.

I capitoli di bilancio, per i quali è data la facoltà di cui al comma precedente sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art. 5

Con decreti del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore per le Finanze, possono iscriversi nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti delle entrate, le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito, di cui all'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art. 6

Allo scopo di supplire ad eventuali deficienze di assegnazioni di bilancio non riguardanti le spese di cui agli articoli 3 e 4, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore per le Finanze, è autorizzato a prelevare, mediante propri decreti, dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al cap. n. 39 dell'annesso stato di previsione della spesa, somme da destinare a nuovi capitoli o a quelli già esistenti nella misura massima di un milione per ciascun capitolo.

Al di là di tale limite, i decreti del Presidente della Giunta devono essere corredati da apposite deliberazioni della Giunta medesima.

Art. 7

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme della entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1951 e cioè:

RIEPILOGO

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA

Entrata	L. 3.004.385.000.-
Spesa	» <u>2.804.385.000.-</u>
Avanzo effettivo	L. 200.000.000.-

MOVIMENTO DI CAPITALI

Entrata	L. ---.---
Spesa	» <u>200.000.000.-</u>
Disavanzo	L. 200.000.000.-

RIASSUNTO GENERALE

Entrata	L. 3.004.385.000.-
Spesa	» 3.004.385.000.-
Differenza	L. ---.---

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

TABELLE²

² Tabelle omesse in quanto di natura finanziaria.